

# SOSTEGNO ABITATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI

Il cittadino che è in possesso dei requisiti deve presentare direttamente l'istanza tramite piattaforma regionale SIAGE. Il soggetto gestore della misura è l'ATS di competenza.

**POSSONO** accedere alla misura:

- intestatari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, da perfezionarsi, se non già in possesso, entro sei mesi dalla presentazione della domanda (è assimilabile al contratto di locazione il contratto di godimento di cooperativa a proprietà indivisa);
- assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER o dei Comuni purché in possesso di contratto con "canone a prezzo di mercato".

La dicitura "purché in possesso di contratto con canone a prezzo di mercato" è assimilabile ai nuclei che si trovano nell'area della decadenza, dove il canone di locazione viene determinato in base alla situazione reddituale ma anche maggiorato di una percentuale fissata dall'ente proprietario in relazione ai valori di mercato (in base alla L. R. n°27/2007 *Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica* - art.3 "Determinazione del canone di locazione sopportabile").

**NON POSSONO** accedere alla misura:

- assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER o dei Comuni con "canone calmierato e concordato";
- beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole.